

Vademecum per insegnanti che hanno studenti con disabilità e DSA in Conservatorio

Delegata Disabilità e DSA: SABRINA DENTE – s.dente@conservatorioperugia.it

Normativa di riferimento.

La legge sancisce il diritto allo studio per gli studenti con disabilità e DSA fino al più alto grado di istruzione, compresa l'Università e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Per gli studenti con disabilità, la legge di riferimento è la n.104/1992, integrata e modificata dalla n.17/1999, che prevede accessibilità alle strutture, alcune particolari agevolazioni economiche e il diritto di disporre di appositi sussidi tecnici e didattici.

Per i DSA, la legge di riferimento è la n.170/2010 e il successivo D.M. n.5669 con le allegate Linee Guida, che indicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative più utili per facilitare il percorso formativo, lo studio e gli esami.

Solo gli studenti che abbiano presentato una certificazione specifica hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica (Legge n.170/2010).

Esami di ammissione.

Il D.M.477/2017 e le successive Linee guida definiscono le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e le agevolazioni concesse ai candidati disabili e DSA:

- aule dedicate che possano offrire adeguate condizioni per lo svolgimento della prova e la fruizione di tempi aggiuntivi per gli aventi diritto: per i disabili fino al 50% in più solo su specifica richiesta e per i DSA il 30% in più a prescindere dalla richiesta;
- ulteriori strumenti compensativi necessari in base alla specifica patologia.
-

Lezioni.

Gli **studenti disabili** hanno diritto ad usufruire nel proprio percorso formativo di:

- sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati eventualmente anche attraverso convenzioni con centri specializzati;
- tutorato.

Gli **studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento** hanno diritto a poter utilizzare misure che costituiscano una facilitazione relativamente alle abilità, ma non ai contenuti: gli obiettivi didattici restano gli stessi degli studenti non DSA.

- Strumenti compensativi: "strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria", quali schemi, mappe concettuali, programmi di video scrittura con correttore ortografico e per la sintesi vocale, registratore.

- Misure dispensative: interventi che consentono di “non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento”.

Esami.

Gli **studenti disabili** hanno diritto a:

- prove equipollenti;
- tempi più lunghi nelle prove scritte;
- assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap.

Gli **studenti con DSA** hanno diritto a:

- prove in forma orale invece che scritta;
- fino al 30% di tempo in più oppure riduzione quantitativa;
- valutazione dei contenuti più che della forma;
- computer con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli Istituti AFAM, il Ministero ha previsto anche la possibilità di sessioni separate, per organizzare e personalizzare al meglio le misure integrative (Prot.2623/2011).

Lo studente concorda insieme al docente la forma d'esame più appropriata in base alle proprie caratteristiche e alle proprie abilità.

In sede d'esame, il docente comunica alla Commissione le misure previste dalla legge, di cui lo studente intende avvalersi per lo svolgimento della prova. La Commissione annota nel verbale d'esame le misure straordinarie poste in essere.

Riassumendo, queste sono le principali indicazioni pratiche per gli insegnanti che abbiano studenti con DSA o disabilità:

1. Comunicare con adeguato anticipo data, luogo, orario e modalità di svolgimento dell'esame;
2. Mostrare l'aula in cui si svolgerà l'esame e consentire di provare lo strumento e l'acustica;
3. Concedere il 30% di tempo in più o concordare eventualmente l'esecuzione di un numero inferiore di brani rispetto a quanto previsto dal programma d'esame, ma sempre di difficoltà adeguata al corso;
4. Consentire al candidato di cominciare l'esame con un brano (in caso di prova pratica) o un argomento (in caso di prova orale) a scelta;
5. Garantire la possibilità di suonare con la partitura e non a memoria, evitando ulteriore stress;
6. Utilizzare schemi personalizzati per scale, intervalli, tonalità, accordi preparati precedentemente dal candidato insieme al docente;
7. Utilizzare anche strumenti tecnologici di supporto, come software specifici e programmi di video scrittura;

8. Concedere tempo adeguato per esaminare il brano proposto per la lettura a prima vista: breve e di andamento regolare e moderato, precedentemente preparato dalla commissione oppure, se opportuno, dispensare completamente dalla prova di lettura a prima vista;
9. Concedere tempo adeguato per esaminare il brano proposto per il trasporto: di norma breve e di andamento regolare e moderato, precedentemente preparato dalla commissione o, se opportuno, dispensare completamente dalla prova di trasporto estemporaneo;
10. Possibilità di sostenere una parte dell'esame nella sessione estiva e l'altra in quella autunnale (per i corsi propedeutici) o in due appelli separati (per l'Alta Formazione), come da Circolare Ministeriale prot. n.2623/2011.

Il docente, quindi, dovrà concordare con il candidato le misure più appropriate per lo svolgimento della prova d'esame, tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuno studente.